LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 83

Importazione dei sali e dei tabacchi e dichiarazione fraudolenta di tabacco lavorato

Commette contrabbando:

1° chiunque introduce o importa nel territorio nazionale soggetto a monopolio sali o miscele saline, salvo i casi nei quali la introduzione od importazione sia permessa od autorizzata ai sensi della presente legge;

2° chiunque introduce o importa tabacco in foglia, tabacco semilavorato, succedanei, e prodotti derivati del tabacco;

3° chiunque importa tabacchi lavorati esteri, anche nei casi permessi dall'art. 54 della presente legge, senza pagamento del relativo diritto di monopolio;

4° chiunque dichiara, agli agenti doganali, qualita' di tabacchi lavorati diverse da quelle che voglia introdurre e che importino un maggiore diritto di monopolio.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Terza — Reati e pene
Titolo	II — Della associazione contrabbandiera e del contrabbando
Capo	I — Associazione contrabbandiera
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-83-importazione-dei-sali-e-dei-tabacchi-e-dichiarazione-fraudolenta-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it